

DISEGNO DI LEGGE n. 63

Modificazioni della legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13 (Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali), concernenti la strada della cultura industriale ed artigianale

INDICE

Art. 1 - *Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13 (Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali)*

Art. 2 - *Inserimento dell'articolo 1bis nella legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13*

Art. 3 - *Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13*

Art. 4 - *Disposizione finanziaria*

Art. 5 - *Entrata in vigore*

Art. 1

Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13 (Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13, è inserito il seguente:

"2 bis. La provincia, inoltre, riconosce l'importanza storica e culturale dei siti che hanno ospitato la nascita e l'affermazione dei processi e dei prodotti del settore industriale ed artigianale trentino e ne promuove la conoscenza e la conservazione, favorendone lo sviluppo in armonia con il paesaggio delle zone produttive tradizionali, la continuazione, la conservazione e la tutela delle attività produttive tipiche."

Art. 2

Inserimento dell'articolo 1bis nella legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13, è inserito il seguente:

"Art. 1 bis

Strada della cultura industriale ed artigianale

1. Per i fini di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 è istituita la 'strada della cultura industriale ed artigianale' che si articola in:

- a) un percorso segnalato e pubblicizzato con appositi cartelli e mappe territoriali, entro territori caratterizzati dalla presenza storica di stabilimenti o entro altri luoghi di produzione o di lavorazione di materie prime o di prodotti semilavorati o finiti;
- b) un centro permanente di documentazione sulla strada della cultura industriale ed artigianale.

2. La realizzazione del centro permanente è affidata al Museo tridentino di scienze naturali, il quale può avvalersi anche della collaborazione di altri enti museali o istituti specializzati.

3. Le modalità di allestimento e gestione della strada sono disciplinate con regolamento di esecuzione."

Art. 3

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo dopo la parola: "ecomusei" sono aggiunte le seguenti: ", la strada della cultura industriale ed artigianale ed il centro permanente di documentazione sulla strada della cultura industriale ed artigianale";
- b) nel terzo periodo, dopo la parola: "ecomusei" sono aggiunte le seguenti: "e con riguardo alla strada della cultura industriale ed artigianale ed al centro permanente di documentazione sulla strada della cultura industriale ed artigianale".

Art. 4

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con successiva legge provinciale.

Art.5

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.